



## **AREA 1**

AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
Direttore Area 1 - Emanuela Marcoccia

**CONCESSIONE IN USO DI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E LA  
GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK PRESSO LE SEDI COMUNALI DEL  
COMUNE DI RHO.**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE E D'ONERI**

## **1. STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione Appaltante è il Comune di Rho con sede legale in Piazza Visconti 23 - 20017 Rho (MI), CF e P. IVA 00893240150.

Il CIG è **965037093F**

## **2. OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. L'affidamento ha ad oggetto la concessione in uso di spazi di proprietà comunale per l'installazione e la gestione di alcuni distributori automatici di bevande calde, fredde e snack presso le sedi comunali, come meglio specificato nell'All. 2 (elenco sedi comunali e postazioni).

2. L'oggetto della concessione si articola nelle seguenti prestazioni:

a) Prestazione principale: installazione e gestione dei distributori automatici con onere di ricarica degli stessi entro 24 ore dalla segnalazione e sostituzione dei prodotti prima della scadenza. Si precisa che i costi relativi ai lavori di installazione e collegamento alla rete idrica dei distributori sono completamente a carico dell'affidatario e, analogamente, lo saranno anche quelli relativi alla loro rimozione al termine del servizio.

b) Prestazioni accessorie:

- i. assistenza in loco per eventuali interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) mediante operatore qualificato in caso di malfunzionamento dei distributori entro le 24 ore dal momento della segnalazione;
- ii. pulizia interna delle apparecchiature tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- iii. fornitura di appositi contenitori, da posizionare nelle immediate vicinanze dei distributori, per la raccolta dei rifiuti prodotti a seguito dell'uso degli stessi;
- iv. riparazioni conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze dell'Amministrazione concedente causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori.

3. I distributori rimarranno di esclusiva proprietà dell'affidatario il quale è tenuto a mantenerli in uno stato che ne garantisca la piena efficienza e il corretto funzionamento.

4. Il Comune di Rho si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenere opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

### 3. DURATA DEL SERVIZIO E PROROGA TECNICA

1. Il servizio ha durata di trenta (30) mesi con decorrenza dall'01/04/2023 ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto qualora antecedente.
2. Qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di mesi sei (6) ed entro il limite di € 22.096,80.
3. L'affidatario è tenuto a garantire la proroga del servizio ai sensi dell'art. 106, co.1 1, del D. lgs. 50/2016 agli stessi prezzi, patti e condizioni (o più favorevoli) per la Stazione Appaltante.

### 4. IMPORTO DEL SERVIZIO E BASE D'ASTA

1. Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo del servizio è stimato in € 132.580,80 al netto di imposte.
2. Il valore di cui al precedente comma è stato calcolato sulla base dei dati di cui ai prospetti di seguito riportati:

Tabella 1

struttura	n° consumi annuali	spesa media unitaria giornaliera	fatturato annuo stimato	n. mesi	TOTALE
Tutte le sedi	43.848,00	0,70 €	30.693,60 €	30	76.734,00 €
Auditorium via meda					
utenti esterni	15.000,00	0,70 €	10.500,00 €	30	26.250,00€
				tot. valore	102.984,00€
				tot. canoni	7.500,00 €
				subtotale	110.484,00 €
				proroga tecnica (max 6 mesi)	22.096,80
				<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>132.580,80</b>

Tabella 2

spese annuali cad.	numero postazioni	Importo annuo complessivo	n. mesi	TOTALE
300,00 €	10	3.000,00 €	30	7.500,00 €

3. Il valore di cui alla Tabella 1 è stato calcolato tenendo conto dei seguenti elementi:
  - presenze stimate annuali: il dato è stato ottenuto dal prodotto tra il numero di giorni di servizio e le presenze giornaliere dei dipendenti nelle sedi comunali;

- percentuale dei consumatori e la spesa media unitaria giornaliera: il dato è stato ottenuto tenendo conto dei risultati emersi a seguito di sondaggio interno sottoposto a tutti i dipendenti relativamente all'uso dei distributori automatici già presenti;
- valore di un'eventuale proroga tecnica ex art. 106, co. 11, del D. Lgs. 50/2016 per un massimo di sei (6) mesi.

4. Il valore di cui alla Tabella 2 si riferisce a una stima forfettaria dei costi che l'Amministrazione è tenuta a sostenere relativamente alle spese per il consumo di energia elettrica, acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e pulizia degli spazi adibiti a punto di ristoro. È stato, inoltre, calcolato tenendo conto di una media dei consumi registrati con riguardo al precedente rapporto contrattuale per il medesimo servizio sino al 31/12/2022.

5. Si precisa che l'importo di cui al co. 1 ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio.

## **5. CORRISPETTIVO**

1. Non è previsto alcun corrispettivo in favore dell'operatore affidatario da parte della Stazione Appaltante.

2. Il rischio operativo-economico del servizio è a carico dell'affidatario. Le spese dovranno essere sostenute interamente dal soggetto affidatario il cui ricavato deriverà esclusivamente da quanto corrisposto dall'utenza per l'acquisto dei prodotti.

3. L'Amministrazione cede all'affidatario l'esclusiva della gestione della raccolta e degli introiti derivanti dalla gestione del servizio.

4. L'affidatario dovrà riconoscere all'Amministrazione una percentuale dei ricavi netti maturati. Tale importo dovrà essere corrisposto a cadenza semestrale e previa rendicontazione dell'attività.

5. La Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento all'affidatario un rendiconto dei ricavi da trasmettere entro il termine di 20 giorni dalla richiesta.

## **6. IDENTIFICAZIONE DI UN REFERENTE**

1. L'affidatario si impegna a designare un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali idonei e di adeguata esperienza lavorativa, quale Referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente Capitolato. Tale designazione dovrà essere comunicata al Comune a mezzo PEC entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'affidamento del servizio.

Il Referente come sopra individuato dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio in tutte le sue fasi

## **7. ONERI PER LA SICUREZZA**

1. Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I., in quanto viste le attività oggetto della concessione non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.
2. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nel modello di Offerta Economica, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

## **8. SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Il soggetto risultato affidatario non può subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto della concessione, a pena di risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
2. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'aggiudicatario e di fallimento dello stesso. Per quanto possa occorrere, trova applicazione l'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. La cessione dei crediti derivanti dal contratto di concessione è vietata salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge n. 52/1991.

## **9. RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO**

1. L'affidatario sarà responsabile per qualsivoglia danno causato da condotta, propria o dei suoi ausiliari, derivante da negligenza, imprudenza e imperizia. In questo caso, l'Amministrazione potrà chiedere all'affidatario il rimborso di quanto abbia corrisposto a terzi danneggiati nonché il risarcimento del danno patito.
2. La responsabilità di cui al precedente comma opera anche nel caso di danni verificatisi successivamente, ma comunque riconducibile alla condotta dell'affidatario o dei propri ausiliari.

## **10. RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune ha diritto di risolvere il Contratto mediante lettera raccomandata (o PEC) con messa in mora di 15 (quindici) giorni, salvo eventuali controdeduzioni che dovessero essere formulate dall'affidatario entro 10 giorni, in caso di:
  - a) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;

- b) frode nella esecuzione del servizio o difformità dello stesso rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato;
- c) mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di presentazione del preventivo;
- d) inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; allorché sia stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'affidatario;
- f) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di concessione;
- g) allorché l'Amministrazione accerti che le informazioni fornite dall'Affidatario in sede di affidamento risultino, anche in parte, non corrispondenti al vero;
- h) ogni altra causa prevista dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

2. Il Comune può altresì risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., previa contestazione mediante lettera raccomandata (o PEC) e contestuale messa in mora di 15 (quindici) giorni, salvo eventuali controdeduzioni che dovessero essere formulate dall'affidatario entro 10 giorni, nei seguenti casi:

- a) reiterata violazione (almeno tre volte anche non consecutive) dell'obbligo di intervento entro 24 ore in caso di malfunzionamento dei distributori;
- b) reiterata violazione (almeno tre volte anche non consecutive) dell'obbligo di intervento entro 24 ore per rifornimento distributori;
- c) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del servizio;
- d) cessione o subappalto del contratto;
- e) interruzione non motivata del servizio;

## **11. RECESSO**

1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune, qualora intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione, può recedere dal contratto salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi da comunicarsi all'affidatario con lettera raccomandata (o PEC).

2. Il Comune, fatto salvo il preavviso di cui al comma precedente, può recedere anche nei seguenti casi non imputabili all'Affidatario:

- a) per motivi di pubblico interesse;

- b) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile;
- c) nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico qualora l'Affidatario non ritenga di adeguarsi alle condizioni previste da tali Convenzioni.

## **12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 nonché del Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della presente procedura e per le finalità ad essa connesse.
2. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rho, con sede legale in Piazza Visconti 23 - 20017 Rho (MI), CF e P.IVA 00893240150 (in seguito "Titolare"), che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:
  - Telefono: 029333321
  - Posta Elettronica: [segreteria.sindaco@comune.rho.mi.it](mailto:segreteria.sindaco@comune.rho.mi.it),
  - Posta Elettronica Certificata: [pec.protocollo.comunerho@legalmail.it](mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it)
3. E' altresì possibile contattare il Responsabile protezione dati personali (RDP) al seguente indirizzo di posta elettronica [rdp.privacy@comune.rho.mi.it](mailto:rdp.privacy@comune.rho.mi.it).

## **13. NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto con riferimento alla procedura di affidamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, cui si rinvia.

**IL DIRETTORE AREA 1**

*Dr.ssa Emanuela Marcoccia*

- All. 2- Elenco sedi comunali e postazioni.
- All. 3 - Lettera richiesta preventivo
- All. A - D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo e Dichiarazione integrativa;
- All. B - Patto di integrità;
- All. C - Modello Offerta Economica;
- All. D - Informativa Privacy;
- All. E - Indicazioni operative per la presentazione dell'offerta.